SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 945)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MODICA, BERTI, PIERALLI e BENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1980

Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge muove dalla nostra volontà di superare la soglia del dibattito culturale e politico, pur ampio e serrato quale si è sviluppato specie in questi ultimi anni, sulla « questione morale », e quindi uscire dal terreno delle generiche affermazioni sul principio della moralità nell'esercizio delle pubbliche funzioni, per scendere sul piano dei fatti, delle iniziative concrete.

Certo, siamo consapevoli che misure legislative o amministrative non sono sufficienti a risolvere i fenomeni sempre più gravi di corruzione presenti nella lotta politica, di confusione tra il pubblico e il privato, tra politica e amministrazione, tra gestione di partito e attività di governo: occorre per questo soprattutto un impegno di grande respiro, una battaglia civile e morale.

Noi riteniamo tuttavia che possano contribuire a ricreare un più intenso rapporto, improntato sulla fiducia e sulle responsabilità, tra rappresentati e rappresentanti, tra cittadini e istituzioni, tutte quelle misure dirette a rendere più trasparente l'operato di coloro che sono investiti di funzioni pubbliche. È essenziale che, quando le sfere del pubblico e del privato fanno capo alla stessa persona, esse restino scrupolosamente distinte e che questa separazione sia in ogni momento verificabile, in modo da assicurare agli amministratori pubblici ed alle rispettive istituzioni il conforto ed il consenso delle comunità delle quali sono espressione.

Il presente disegno di legge risponde dunque ad esigenze reali, definendo, insieme ad altri disegni di legge che il nostro partito ha contestualmente presentato, quali quello che modifica le norme sul finanziamento dei partiti e quello sulle incompatibilità dei membri del Parlamento, un quadro di riferimento legislativo organico e coerente con le finalità sopra richiamate.

Il disegno di legge non richiede particolari illustrazioni, data la semplicità del mec-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 3-3-4

canismo proposto. Va soltanto rilevato come non si sia ritenuto di prevedere alcuna sanzione specifica per chi viola gli obblighi previsti dalla normativa in esame, in quanto si ritiene che sia molto più efficace e funzionale al corretto svolgersi dei meccanismi di una democrazia rappresentativa la sanzione politica che può essere applicata dal corpo elettorale il quale disponga di migliori e più penetranti strumenti di conoscenza e valutazione.

Onorevoli senatori, nel sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, vogliamo sottolineare come questo, pur comportando alcuni sacrifici che incideranno nella sfera privata e sul diritto alla riservatezza dei singoli, tuttavia rappresenterà un tentativo importante e atteso sulla via non solo della moralizzazione della vita pubblica, ma anche del recupero della piena credibilità delle istituzioni democratiche e rappresentative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla loro elezione, presso la commissione di cui al successivo articolo 2, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva propria, del coniuge non separato, dei figli e dei familiari conviventi. Ove tali ultimi soggetti abbiano rifiutato di dare le necessarie informazioni, il dichiarante ne fa attestazione.

La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale deve indicare specificamente e in dettaglio le proprietà mobiliari ed immobiliari, i contratti di acquisto, di locazione e di *leasing* relativi a beni mobili ed immobili di valore superiore a lire cinque milioni, i contratti relativi a cessioni a qualsiasi titolo di beni in favore di terzi, i con-

tratti di società e di associazione, effettuati o stipulati entro l'anno precedente alla data in cui è resa la dichiarazione stessa.

La comunicazione prevista dall'articolo 8, n. 2), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, deve contenere le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli regionali, provinciali e comunali nei comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è istituita una commissione speciale con il compito di provvedere alla tenuta delle dichiarazioni di cui al precedente articolo e di accertarne la veridicità.

Il Presidente di ciascuna Assemblea determina la composizione della commissione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei Gruppi politici rispettando il criterio della rappresentatività e della proporzionalità.

Art. 3.

Le commissioni di cui all'articolo precedente possono accertare in qualsiasi momento la veridicità dei fatti e dei dati contenuti nelle dichiarazioni.

Le decisioni adottate dalle commissioni, nonchè l'elenco di coloro che abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 1, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura delle commissioni medesime.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni depositate presso la commissione.